Oggetto e descrizione della controversia

La dichiarazione dell'illegittimità dell'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto e l'annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, decisione che applica le nuove DGE agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto illegittimo;
- annullare la decisione del 16 gennaio 2014 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nell'ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-16/15)

(2015/C 096/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: T. Bontick e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che modificano la descrizione dell'impiego tipo dei ricorrenti nell'applicazione «Sysper 2» e che non li includono nell'elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10 nell'ambito dell'esercizio di promozione dell'anno 2014.

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

- accertare l'illegittimità dell'articolo 45 dello Statuto e dell'allegato I, nonché delle relative misure transitorie;
- annullare la decisione dell'APN del 14 aprile 2014, di modificare il fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» al fine di bloccare ogni possibilità di promozione riguardante i ricorrenti;
- annullare la conseguente decisione dell'APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell'elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10, nell'ambito dell'esercizio annuale di promozione 2014 previsto all'articolo 45 dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

In subordine:

— annullare la decisione dell'APN del 14 aprile 2014, di modificare il fascicolo di promozione dei ricorrenti contento nel sistema «Sysper 2» al fine di bloccare ogni possibilità di promozione riguardante i ricorrenti;

- annullare la conseguente decisione dell'APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell'elenco dei funzionari proposti ai fini della promozione al grado AST 10, nell'ambito dell'esercizio annuale di promozione 2014 previsto all'articolo 45 dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-18/15)

(2015/C 096/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che modificano la descrizione dell'impiego tipo dei ricorrenti nell'applicazione sysper 2 e/o di non includerli nell'elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD13 e AD14, nel contesto dell'esercizio di promozione 2014.

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale:

- dichiarare l'illegittimità dell'articolo 45 dello Statuto e dell'Allegato I, nonché delle relative misure transitorie;
- annullare la decisione dell'APN del 14 aprile 2014 di modifica del fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» per bloccare ogni possibilità che li riguardi;
- annullare la conseguente decisione dell'APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell'elenco dei funzionari proposti per la promozione ai gradi AD13 e AD14, nel contesto dell'esercizio annuale di promozione 2014, previsto dall'articolo 45 dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese;

In subordine:

- annullare la decisione dell'APN del 14 aprile 2014 di modifica del fascicolo di promozione dei ricorrenti contenuto nel sistema «Sysper 2» per bloccare ogni possibilità che li riguardi;
- annullare la conseguente decisione dell'APN, notificata il 24 giugno 2014, di non includere i ricorrenti nell'elenco dei funzionari proposti per la promozione ai gradi AD13 e AD14, nel contesto dell'esercizio annuale di promozione 2014, previsto dall'articolo 45 dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.